



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli Rubrica "Dentro la Notizia"

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

**Gennaio/8/2014 (*)
Napoli 21 Gennaio 2014**

Entro il 24 gennaio 2014 i proprietari di abitazioni principali dei Comuni che hanno aumentato l'aliquota Imu sono chiamati alla cassa per versare la c.d. "MINI IMU". Per dirimere alcuni dubbi circa la corretta applicazione e versamento dell'imposta il Ministero dell'Economia e Finanza, Dipartimento Finanze, ha pubblicato sul proprio sito alcune risposte alle domande più frequenti.

Come noto, l'art. 1 del D. L. n. 133/2013 ha disposto l'**abolizione del saldo IMU 2013** (*id*: seconda rata) per alcune tipologie di immobili, quali:

- **abitazione principale e relative pertinenze limitatamente ad immobile** per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7, (esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9);
- **unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie** a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché **alloggi assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari** (IACP) o dagli **enti di edilizia residenziale pubblica** aventi le medesime finalità degli IACP, istituiti ex art. 93, DPR n. 616/77;
- **casa coniugale assegnata all'ex coniuge**, a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- **immobile, iscritto o iscrivibile nel Catasto come unica unità immobiliare** (esclusi i fabbricati categorie catastali A/1, A/8 e A/9), posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio

permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia, nonché dal personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;

- **terreni agricoli**, anche se non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola;
- **fabbricati rurali ad uso strumentale**;
- **unità immobiliari equiparate dai Comuni all'abitazione principale**.

Orbene, per le suddette tipologie di immobili, il termine di versamento, originariamente fissato al 16/01/2014, **è stato differito al 24/01/2014** dall'art. 1, comma 680, Legge n. 147/2013, c.d. "Finanziaria 2014".

CONTRIBUENTI INTERESSATI AL VERSAMENTO DELLA MINI IMU

L'obbligo interessa i contribuenti titolari di abitazioni principali situate nei Comuni che abbiano deliberato per il 2013 un'aliquota IMU superiore a quella base stabilita dalla legge statale (pari al 4 per mille). Questi ultimi sono, infatti, chiamati ad effettuare un versamento pari al 40% della differenza fra l'imposta calcolata secondo le regole effettive, decise dall'Amministrazione Comunale, e quella determinata in base all'aliquota base standard.

Lo stesso discorso riguarda i contribuenti possessori di immobili di cui all'elenco suddetto, diversi dall'abitazione principale.

CHIARIMENTI MINISTERIALI

I chiarimenti forniti dal Ministero hanno riguardato vari aspetti operativi circa il corretto adempimento, quali ***il codice tributo da utilizzare, il versamento minimo da effettuare, la modalità di compilazione del modello F24, il versamento per alcune tipologie di immobili.***

CODICE TRIBUTO DA UTILIZZARE

Il Ministero chiarisce che, per il versamento della Mini IMU, vanno utilizzati gli stessi codici usati negli anni 2012 e 2013 per il versamento dell'imposta, a seconda della tipologia di immobile.

VERSAMENTO MINIMO DA EFFETTUARE

Per il versamento minimo, il Ministero chiarisce che valgono le regole ordinarie, vale a dire si applica l'art. 25 della Legge n. 289/2002 che prevede **l'importo minimo di 12 euro o il diverso importo previsto dal regolamento del Comune.**

L'importo minimo deve intendersi riferito all'imposta **complessivamente dovuta** con riferimento a tutti gli immobili situati nello **stesso Comune.**

IMPORTO MINIMO PER RISCOSSIONE COATTIVA

Tra i chiarimenti forniti figura anche quello relativo all'esistenza di un **limite minimo per la riscossione coattiva** del tributo.

In particolare, una delle domande in merito era quella circa **l'eventuale applicabilità del limite di € 16,53** previsto dall'art. 1, D.P.R. n. 129/1999. L'importo in questione - spiega il MEF - scaturisce da una disposizione superata dal decreto sulle semplificazioni fiscali (D.L. n. 16/2012) e, pertanto, deve ritenersi che **le novità introdotte dalla legge di Stabilità 2014 non abbiano l'effetto di far "rivivere" tale disposizione.**

Con le modifiche introdotte dall'art. 1, comma 736, della legge di Stabilità 2014, infatti, si prevede che, **a decorrere dal 1° gennaio 2014, non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo ed alla riscossione dei crediti relativi ai soli tributi erariali e regionali, qualora l'ammontare dovuto (comprensivo di sanzioni e interessi) non sia superiore, per ciascun credito, a 30 euro con riferimento a ciascun periodo d'imposta,** venendo pertanto meno il precedente riferimento anche ai tributi "locali".

Conseguentemente, essendo venuto a mancare il limite di 30 euro fissato dal D.L. n. 16/2012, deve concludersi che, **non esiste per i tributi locali un importo minimo per la riscossione coattiva,** fatto salvo, ovviamente, **il rispetto del limite minimo di 12 euro per i versamenti in autoliquidazione.**

MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL MODELLO F24

Circa le modalità di compilazione dell'F24, il Ministero chiarisce che il modello F24 va compilato indicando nelle:

- **caselle acconto/saldo:** il flag relativo al saldo;

- **casella rateazione** – va indicato il valore “0101” per i pagamenti eseguiti con il codice tributo 3912 (abitazione principale). Per gli altri pagamenti, il campo non deve essere compilato;
- **casella detrazione**: va compilata indicando l’importo effettivo della detrazione 2013, che può essere stata aumentata dal Comune, compresa la maggiorazione;
- **casella numero immobili**: va compilata regolarmente.

IMMOBILI APPARTENENTI A PERSONALE IN SERVIZIO ALLE FORZE ARMATE, ECC.

Per quanto riguarda gli immobili detenuti dal personale delle forze armate e dagli altri soggetti di cui all’art. 2, comma 5, D.L. n. 102/2013, ***l’importo della prima rata era stato corrisposto sulla base del 50% dell’importo pagato nel 2012.***

Pertanto, ***la seconda rata non risulta dovuta***, in virtù dell’equiparazione di tali immobili all’abitazione principale con decorrenza 1° luglio 2013.

L’eventuale **MINI-IMU** dovrà, quindi, essere **calcolata solo sulla differenza tra l’IMU conteggiata con aliquote e detrazioni del 2013** rapportata al secondo semestre dell’anno e ***l’IMU calcolata con aliquote e detrazioni di base***, corrispondente al medesimo semestre.

In caso di variazione delle aliquote per l’anno 2013, occorre, inoltre, versare l’eventuale conguaglio sulla prima rata.

TERRENI AGRICOLI

Per quanto riguarda ***i terreni agricoli non posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali***, il relativo versamento non può essere considerato Mini IMU, poiché si tratta dell’ordinario versamento concernente la seconda rata e il saldo della prima. Per questa fattispecie **il procedimento di calcolo dell’IMU 2013 è il seguente:**

- **prima rata non dovuta**, equivalente al 50% dell’importo pagato nel 2012;

- **seconda rata dovuta + saldo sulla prima rata.** Tale importo si ottiene calcolando la differenza tra l'imposta annuale 2013 e la prima rata non versata.

Il Ministero ricorda che il comma 728 dell'art. 1 della legge di stabilità per l'anno 2014 prevede che, ***in caso di insufficiente versamento della seconda rata 2013, la differenza può essere versata entro il 16 giugno 2014, senza sanzioni e interessi.***

Ad maiora

***IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio***

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/GC